



CONI

**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO  
UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA**

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211  
[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

**COMUNICATO UFFICIALE n. 192**

**Roma, 11 aprile 2006**

**GIUDICE UNICO NAZIONALE  
HOCKEY SU PISTA  
Anno Sportivo 2005/2006**

**IL GIUDICE UNICO NAZIONALE**

- Visto l'articolo apparso sul giornale "Il Corriere di Novara" del 12/12/2005 in cui il Sig. Murante Gerardo, Diretto Sportivo della Società Hockey Novara, rilasciava pesanti dichiarazioni sulla prestazione del direttore di gara nonché affermazioni circa presunti colloqui telefonici con lo stesso e accampava poteri circa le designazioni arbitrali;
- Rilevato che il Procuratore Federale, incaricato di svolgere accertamenti sul caso, invitava lo stesso Murante e la Società Hockey Novara in persona del legale rappresentante a far pervenire eventuali memorie difensive per violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva per le dichiarazioni espresse dal Murante in qualità di tesserato della Società Hockey Novara;
- Considerato che le argomentazioni difensive pervenute al Procuratore Federale non sono risultate di consistenza tale da indurre il medesimo a ritenere infondato l'addebito contestato;
- Atteso che le richieste conclusive avanzate dal Procuratore Federale appaiono congrue in relazione ai fatti accaduti e meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

- di sospendere per 60 giorni il Sig. Murante Gerardo da ogni carica ed incarico;
- di infliggere l'ammenda di € 250,00 alla Società Hockey Novara.

Il Giudice Unico Nazionale Hockey  
Dott. Marcello Bicini